



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO ASSOCIATIVO

ASSOCIAZIONE GAETANO CHINDEMI NON PROFIT – C.F.: 97709510156

Il giorno 27 (ventisette) novembre 2024 ore 20.00 in seconda convocazione si è riunita l'assemblea straordinaria dell' Associazione Gaetano Chindemi Non Profit – Codice Fiscale: 97709510156 presso la sede del Centro Civico Auditorium di Redeciesio di Segrate, situato in Via Verdi, 30 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) modifica dello statuto associativo e relativa approvazione **per iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore – Runts;**
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea il presidente Giovanna Chindemi che propone come segretario/a verbalizzante MAZZOTTI MONICA che accetta.

Sono presenti tutti i soci dell'associazione e i membri del Consiglio Direttivo nelle persone di

- CHINDEMI GIOVANNA - Presidente
- DI MAIO MARIA GIUSEPPA – Vice presidente e Consigliere;
- RESENTINI ANTONIO ALFREDO - Consigliere

Il Presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria.

Il Presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull' ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

1) Modifica dello statuto associativo e relativa approvazione per iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Prende la parola il Presidente che espone i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto.

Il motivo è che l'associazione vuole iscriversi al Terzo Settore denominato RUNTS per adeguarsi alle modifiche normative che sono state introdotte dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) ed inoltre per poter continuare a beneficiare delle agevolazioni da parte del Comune di Segrate per usufruire degli spazi dello stesso per i corsi che l'associazione organizza per i propri soci nel corso dell'anno. Pertanto lo statuto associativo è stato redatto **con il conseguente adeguamento dello stesso secondo il D.lgs. 117/17.**

Segue la lettura integrale del nuovo statuto integrato con le modifiche apportate per l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore denominato RUNTS.

Al termine della discussione il Presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

Lo stesso viene approvato all'unanimità da tutti i soci e dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea pertanto delibera relativamente al primo punto di approvare la modifica dello statuto associativo posto in **Allegato A al presente verbale.**

Si conferisce incarico al Presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata.

Inoltre si autorizza il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del Runts per adeguare lo statuto al dlgs 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

2. Varie ed eventuali

Prende la parola il Presidente il quale comunica che l'associazione sta cercando di valutare di inserire nuovi corsi a favore dei soci iscritti e promuovere degli eventi per i cittadini di Segrate per avere nuovi soci all'interno dell'Associazione stessa.

Al termine della discussione il presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea straordinaria convocata alle ore 20.00 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, il Presidente sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Il Segretario

Monica Mazzotti

Il Presidente

Giovanna Chindemi

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale I Milano
Ufficio Territoriale Milano 1

Registrato il 05-12-2024
Serie 3 N° 4580
Versati Euro

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
ANGELA CALCÒ
IL FUNZIONARIO DELEGATO
SARA PASTROJANU



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE GAETANO CHINDEMI APS"

Art.1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1 Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore, d'ora innanzi anche "CTS") è costituita l'associazione non riconosciuta di promozione sociale denominata **"ASSOCIAZIONE GAETANO CHINDEMI Associazione di Promozione Sociale"** o in forma abbreviata **"ASSOCIAZIONE GAETANO CHINDEMI APS"** (d'ora innanzi anche la "Associazione").

1.2 L'associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora in avanti anche lo "Statuto"), dal CTS, dal codice civile e da ogni altra applicabile normativa di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi anche la "Normativa Applicabile").

1.3 Lo Statuto è informato al principio di favorire nel modo più ampio possibile la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

1.4 L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - Sede e durata

2.1 L'Associazione ha sede **nel Comune di Segrate**.

L'eventuale trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non comporta modifica dello statuto.

2.2 Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali produttive e direzionali comunque denominate.

2.3 L'associazione ha durata illimitata.

Art. 3 - Scopo e Attività

3.1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'Associazione di persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale legate alla cultura in generale, con particolare riferimento alle attività artistiche e ricreative, e di protezione dei diritti umani, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri Associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti associati, delle seguenti attività di interesse generale:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e

diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

e) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

3.2. In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere attività diverse rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale, le quali devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS e dalla Normativa Applicabile.

Art. 4 - Volontariato

4.1 Ai sensi dell'art. 17 CTS, l'associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, ma possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Ai sensi dell'art. 18 CTS, l'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Si applicano gli art. 17 e 18 CTS.

Art. 5 - Gli Associati

5.1 Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi anche lo "Associato" oppure, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati, e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualifica di Associati.

5.2 La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

5.3 Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell'Associazione.

5.4 L'Associazione presuppone l'esistenza quali associati di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale. Si applica l'art. 35 CTS.

5.5 La qualità di Associato è intrasmissibile, così come la quota associativa. La qualità di Associato non è in alcun modo collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, ai sensi e nel rispetto dell'art. 35 CTS.

Art. 6 - Diritti ed obblighi degli Associati

6.1 Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalla Normativa Applicabile.

6.2 Tutti gli Associati hanno in particolare diritto:

- a) a ricevere l'attestato di iscrizione alla Associazione;
- b) a ricevere le eventuali pubblicazioni della Associazione;
- c) a frequentare i locali della Associazione;
- d) ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di: cene sociali, acquisto pubblicazioni, biglietti di ingresso a manifestazioni promosse e/o organizzate dalla Associazione, convenzioni con attività commerciali;
- e) di voto in Assemblea;
- f) di esaminare i bilanci, i libri sociali ed i verbali mediante consultazione gratuita presso la sede sociale.

6.3 Tutti gli Associati hanno in particolare l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti della Associazione;
- b) versare nei termini e modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota associativa annuale alla Associazione.

Art. 7) Ammissione degli Associati

7.1 L'assunzione della qualità di Associato consegue all'accoglimento della domanda di ammissione (d'ora innanzi anche la "Domanda") proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che la Associazione si propone e di impegnarsi in caso di ammissione a osservare lo Statuto ed i Regolamenti della Associazione nonché la Normativa Applicabile, il tutto subordinatamente al versamento della quota associativa.

7.2 L'Associazione valuta la domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta e nel rispetto dell'art. 35 CTS.

7.3 L'organo preposto all'esame, all'approvazione ed all'eventuale respingimento, della domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

7.4 Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento.

7.5 Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata essa si intende accettata (silenzio-assenso).

7.6 In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

7.7 In ogni caso di respingimento della domanda, è consentito presentare ricorso all'Assemblea, la quale delibera alla prima occasione utile.

7.8 Il Consiglio Direttivo può approvare un Regolamento contenente la disciplina inerente la presentazione delle Domande di ammissione, le comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, le modalità per il loro esame e la procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui Domanda sia stata accolta.

Art. 8) Recesso

8.1 Qualunque Associato può, in qualsiasi momento e senza obbligo di motivazione, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione (e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato) mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

8.2 La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

8.3 Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Art. 9) Esclusione

9.1 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

9.2 Il Consiglio Direttivo deve invitare l'Associato interessato al contraddittorio e disamina degli addebiti prima della delibera di esclusione, con un preavviso di almeno 30 giorni, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

9.3 Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute si delibera l'esclusione.

9.4 La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, e provoca la cessazione delle qualità di Associato dal giorno successivo allo scadere del termine concesso per l'eventuale ricorso.

9.5 L'Associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione sulla sua esclusione, ai sensi dell'art 24 c.c.

9.6 La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua

comunicazione all'Associato, i diritti di partecipazione al medesimo spettanti all'organizzazione e all'attività dell'associazione.

9.7 L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è comunque tenuto al pagamento dell'intera quota dovuta per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata.

Art. 10 - Entrate e patrimonio dell'Associazione

10.1 L'Associazione finanzia la sua attività ed incrementa il suo patrimonio, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

a) il percepimento delle quote annuali degli Associati nei termini e modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo;

b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti anche diversi dagli Associati non specificatamente destinate a incremento del patrimonio dell'associazione;

c) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;

d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;

e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

f) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione.

10.2 Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la dirigenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione e vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca, adottando senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile, o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Art. 11 - Raccolta fondi

11.1 L'Associazione, nel rispetto della Normativa Applicabile, può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impegnando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, e comunque in conformità alla Legge ed a quanto prescritto dal Codice del Terzo Settore.

Art. 12 - Irripetibilità di apporti e divieto di distribuzione

12.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di

inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

15.4 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Art. 16 - Convocazione dell'Assemblea

16.1 L'assemblea è convocata dal Presidente ogni volta questi lo ritenga opportuno, oppure ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli Associati, o dalla maggioranza dei Consiglieri, oppure dall'Organo di Controllo. La convocazione è effettuata con avviso spedito, almeno quindici giorni prima dell'adunanza, mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione (la quale ultima non può tenersi nello stesso giorno della prima), eventualmente con l'indicazione della piattaforma di telecomunicazione alla quale è possibile accedere per partecipare (es. Skype, Zoom ecc.), e l'elenco delle materie da trattare.

16.2 L'assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'organo di Controllo.

Art. 17 - Presidenza dell'Assemblea

17.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano di età oppure, in ulteriore subordine, da persona designata dall'Assemblea.

17.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario e verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Art. 18 - Quorum e svolgimento

18.1 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione qualora vi

partecipi almeno la metà degli Associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

18.2 Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega. Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati tanto in prima che in seconda convocazione.

18.2 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre (3) mesi nel libro degli associati. Ciascun Associato ha un voto.

18.3 Ogni Associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare al massimo tre Associati.

18.4 È ammesso l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile per il Presidente dell'Assemblea verificare, in concreto, l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

Art. 19 - il Consiglio Direttivo

19.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo collegiale preposto all'amministrazione dell'Associazione ed ha le seguenti competenze:

- a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Segretario ed il Tesoriere, e disporre la revoca;
- b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- c) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome per conto dell'Associazione;
- e) predisporre ed approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- g) deliberare in ordine all'esclusione degli associati;
- h) deliberare in ordine al trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune;
- i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

19.2 Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della

sua nomina, da un numero minimo di tre (3) ad un massimo di undici (11) Consiglieri, che sono rieleggibili, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, si applica altresì l'art. 2382 c.c.

19.3 Dalla nomina a Consigliere, a Presidente e a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

19.4 Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

Art. 20 - Adunanze del Consiglio Direttivo

20.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo. La convocazione è effettuata con avviso spedito, con preavviso minimo di quattro giorni, mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo del giorno e dell'ora della riunione, eventualmente con l'indicazione della piattaforma di telecomunicazione alla quale è possibile accedere per partecipare e l'elenco delle materie da trattare. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo (se nominato).

20.2 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in mancanza dal Consigliere più anziano di età.

20.3 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

20.4 È ammesso l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile per il Presidente dell'Adunanza verificare, in concreto, l'identità del Consigliere che partecipa e vota.

Art. 21 - Comitato Esecutivo

21.1 Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri due Consiglieri ed è disciplinato e funziona secondo le medesime norme al Consiglio Direttivo ove applicabili e con occorrenti adattamenti. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome per conto dell'Associazione.

Art. 22 - Presidente e Vice Presidente, Segretario e Tesoriere

22.1 Al Presidente spetta il potere di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo. Egli ha anche il potere di attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza per singoli affari dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, dovendone però chiedere la ratifica al Consiglio Direttivo nel tempo minore possibile. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nelle sue prerogative ogni volta che questi sia impedito.

22.2 Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie opportune per l'amministrazione dell'Associazione. Egli svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quella dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza. Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del libro verbali del Consiglio Direttivo del libro verbali del Comitato Esecutivo e del libro degli Associati.

22.3 Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità. Effettua le verifiche contabili, controlla la tenuta dei libri contabili e predispone dal punto di vista contabile la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Organo di Controllo e Revisore Legale

23.1 L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico oppure da un Collegio di Controllori composto da tre (3) controllori effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di presidente del collegio dei controllori.

23.2 In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. I controllori nominati sono rieleggibili.

23.3 L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

23.4 Si applicano gli artt. 28 e 30 CTS e la Normativa Applicabile.

23.5 I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

23.6 Alle adunanze dell'Organo di Controllo si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.

23.7 La funzione del revisore legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel registro dei revisori legali. Si applicano gli artt. 28, 30 e 31 CTS e la Normativa Applicabile.

Art. 24 - Esercizi associativi, Bilancio e Libri sociali obbligatori

24.1 Gli esercizi dell'Associazione iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

24.2 Si applicano gli articoli 13, 14 CTS e la Normativa Applicabile.

24.3 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il libro degli Associati;
- b) il registro dei Volontari;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Si applica l'art. 15 CTS.

24.4 Gli associati possono prendere visione di detti libri mediante consultazione gratuita presso la sede dell'Associazione.

Art. 25 - Scioglimento ed estinzione dell'Associazione

25.1 In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto deciso dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 26 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del D.Lgs 117/2017 e della Normativa Applicabile.

Maria G. Di Maio

Antonio Rosentini

Giandomenico

Maria